



Valutazioni e proposte di modifica sul Ddl 1542

Il ddl 1542 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”, interviene sulla legislazione delle autonomie locali con l'intento di disciplinare tale materia in seguito agli interventi scoordinati e confusi effettuati nella scorsa legislatura, in gran parte annullati dalla sentenza 220/2013 della Corte Costituzionale che ha sancito l'incostituzionalità delle norme relative alle Province e alle Città Metropolitane.

Il ddl 1542, idealmente associato al ddl costituzionale 1543 che prevedrebbe la cancellazione delle Province dalla Costituzione, lungi dall'essere quel disegno organico necessario a delineare un sistema integrato di livelli istituzionali da noi auspicato, non appare funzionale al superamento del dualismo rappresentato oggi da un decentramento meramente normativo e un'amministrazione ancora fortemente centralizzata.

Troppe sono le incertezze legate al futuro assetto dell'area vasta e al destino delle funzioni spettanti oggi alle attuali Province, troppa disattenzione c'è stata in questi mesi sull'applicazione della normativa sulle Unioni di Comuni e, dunque, poco senso pare avere un nuovo intervento in materia nei modi posti dalla proposta di legge, troppo restrittiva la normativa sulla Città metropolitana di Roma Capitale, che risulterebbe circoscritta alla prima cintura dei Comuni dell'hinterland romano, e troppo poco rispettosi dei comuni più piccoli sono gli articoli sulla composizione degli organismi consiliari di secondo livello di città metropolitane, province e unioni dei comuni. Infine, troppo incerta è la previsione che siano futuri decreti ministeriali a disciplinare il trasferimento di risorse finanziarie, umane e strumentali in seguito alla ridefinizione delle funzioni spettanti a ciascun ente locale. Troppo incerte sono, infatti, le garanzie occupazionali per i lavoratori coinvolti, di cui è necessario valorizzare le professionalità, anche alla luce degli attuali vincoli di spesa imposti alle amministrazioni locali.

L'intento ambizioso di semplificare l'architettura istituzionale del paese non può prescindere dalla necessità di realizzare un sistema integrato stabile e chiaramente disciplinato, il cui obiettivo ultimo non è la mera riduzione dei costi, ma la maggiore efficienza ed efficacia delle istituzioni pubbliche nel rispondere ai bisogni dei cittadini e nel fornire servizi adeguati in tutto il territorio. Maggiore efficienza ed efficacia che può essere perseguita solo con la realizzazione di un assetto statale decentrato e policentrico nel quale sia comunque chiaro e delineato il concetto di “sistema”. Non istituzioni “scollegate” fra loro, ma un assetto che, nel rispetto delle specifiche titolarità, abbia al centro il cittadino e il territorio. Un sistema che, in un quadro definito di principi inderogabili universali, favorisca le autonomie locali, riconoscendogli il valore della maggiore prossimità ai cittadini e un ruolo centrale nell'articolazione democratica del nostro paese e nella partecipazione dei cittadini.

L'urgenza che il Parlamento si trova davanti è quella di riordinare le funzioni istituzionali per indirizzare lo sviluppo, per avere un sistema capace di dominare i processi economici e sociali che il paese e i singoli territori si trovano ad affrontare, in una cornice generale che restituisca “senso”, nell'immaginario collettivo, al sistema istituzionale. L'urgenza di questi mesi è dare certezze sull'amministrazione di area vasta per superare la troppo lunga stagione di commissariamenti iniziata dopo il decreto Salva-Italia nel 2011.

Premesso che riterremo auspicabile la definizione di una Carta delle Autonomie che disegnasse una architettura istituzionale coerente in cui fosse finalmente chiaro il “chi fa cosa”, definendo con certezza funzioni e risorse spettanti a ciascun ente e le modalità di attuazione della normativa (prevedendo anche incentivi, in particolare per la fusione dei comuni più piccoli), riteniamo

prioritarie alcune modifiche del ddl in oggetto.

1. Il superamento di ogni ambiguità in relazione alla futura esistenza di un ente di area vasta che svolga le funzioni proprie di un livello intermedio tra Comune e Regione. L'esistenza di un livello intermedio tra Comuni e Regioni finalizzata a garantire lo svolgimento di determinate funzioni amministrative che i Comuni, per quanto organizzati in Unioni, non sarebbero in grado di assolvere, deve essere definita in modo chiaro dalla normativa al fine di evitare sovrapposizioni, confusione di ruoli e competenze, e di scaricare sulle Regioni, cui devono spettare esclusivamente compiti di programmazione e legislazione, la gestione delle funzioni amministrative di area vasta.

2. L'introduzione di un riferimento normativo unico per il trasferimento di risorse umane, finanziarie e strumentali connesse al trasferimento di funzioni e le relative modalità attuative. Il ddl 1542 rimanda a successivi decreti ministeriali la definizione di questo aspetto in relazione a Province, Città Metropolitane e Unioni di Comuni. Riteniamo, invece, indispensabile l'introduzione, già in questo ddl, di un criterio unico per il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie, trasferimento che deve essere legato al passaggio di funzioni da un ente ad un altro al fine di garantire i servizi ai cittadini, tutelando i livelli occupazionali e le professionalità interessate.

3. La soppressione delle specifiche misure previste nel capo IV per la Città metropolitana di Roma Capitale, il cui percorso istitutivo deve essere coerente con quanto previsto per gli altri territori metropolitani nel capo II, eliminando le restrizioni fin qui inserite nel ddl 1542; un percorso volto a trovare un equilibrio differente tra un'estensione realmente metropolitana e le peculiarità connesse allo status di Capitale.

4. La revisione del sistema di voto ponderato, almeno in fase di approvazione degli statuti, al fine di garantire un maggiore coinvolgimento di tutte le comunità interessate. Pur non essendo pregiudizialmente contrari alla costituzioni di enti di area vasta di II livello, riteniamo opportuno che sia garantita rappresentatività dell'insieme dei Comuni ricompresi nell'area di governo con una relazione di equilibrio tra il Comune capoluogo e i comuni con popolazione minore, rappresentatività negata dalle disposizioni previste nel ddl 1542 che, sia per le Città Metropolitane sia per le "nuove" Province, escludono i Comuni con meno di 15.000 abitanti che non siano facenti parte di Unioni.